



Roma, 04.02.2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200002126/AG
Oggetto: D.L. 172/2021: Adempimenti obbligo vaccinale – ulteriori chiarimenti del Ministero

Circolare n. 13500
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Il Ministero ha fornito riscontro ad ulteriori quesiti posti dalle Federazioni degli Ordini soggetti agli adempimenti in materia di obbligo vaccinale.

Si fa seguito alla circolare federale n. [13429 del 3.1.2022](#) per segnalare che, con [nota del 2.2.2022](#), il Ministero della Salute ha fornito riscontro ad ulteriori quesiti poste dalle Federazioni degli Ordini delle Professioni sanitarie con [nota del 20 dicembre 2021](#), riguardanti le criticità interpretative sorte con l'applicazione della normativa contenuta nell'art. 4 del D.L. 44/2021 come modificato dal D.L. 172/2021.

Nel rinviare ad una attenta lettura della nota ministeriale, si evidenziano in sintesi le seguenti precisazioni.

Certificazioni di omessa o differita vaccinazione rilasciate dai medici vaccinatori (quesito 1)

Come ribadito dal Ministero, con le modifiche apportate, in sede di conversione del D.L. 172/2021, dalla Legge 3/2022 risultano superate le criticità sollevate su tale aspetto. E' infatti ora previsto che le specifiche condizioni cliniche in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 44/2021 e s.m.i., la vaccinazione può essere omessa o differita, debbano essere attestate dal medico curante di medicina generale del professionista ovvero dal medico vaccinatore.

Termini per la presentazione della documentazione da parte dell'interessato e tempi di attesa per la vaccinazione (quesito 2)

Sulle problematiche sollevate in relazione ai tempi di attesa tra prenotazione e somministrazione della vaccinazione ed alla conseguente impossibilità per molti iscritti di poter osservare il termine indicato dalla normativa - per presentare all'Ordine la documentazione di cui al comma 3 del citato articolo 4 -, il Ministero, richiamando l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha chiarito che tali termini devono ritenersi perentori considerata la prevista applicazione di un apparato sanzionatorio e le finalità di interesse pubblico sottese alla previsione degli stessi.

Come evidenziato dal Dicastero, infatti, tali termini sono stati previsti *“per limitare quanto più possibile, a tutela della salute pubblica, il lasso di tempo entro il quale possano operare i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario non in regola con le vaccinazioni”*.

In questa ottica, ad oggi, un eventuale ritardo nel completamento del ciclo vaccinale primario (obbligo già contemplato dal D.L. 44/2021) *non potrebbe che essere imputato in via esclusiva all'interessato che ha agito in modo non tempestivo*. Inoltre, il D.L. 172/2021, nell'estendere l'obbligo alla dose di richiamo, *ha già previsto un lasso temporale per l'adeguamento, ponendo il dies a quo al 15 dicembre u.s.. ... Nella sola ipotesi in cui l'interessato dimostri che il ritardo nella somministrazione del richiamo sia imputabile alla organizzazione dei servizi vaccinali, l'Ordine potrà valutare eccezionalmente di soprassedere all'adozione del provvedimento di sospensione, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione già prenotata.*”

Insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale (quesito 3)

Con riferimento ai motivi di insussistenza dell'obbligo vaccinale diversi dall'attestazione di omissione o differimento (art. 4, comma 3), il Ministero ha chiarito che la fattispecie in esame deve intendersi riferita alle *ipotesi, residuali e non tipizzate, in cui il soggetto non possa intendersi assoggettato all'obbligo vaccinale*. Tale eventualità può verificarsi nel caso in cui:

- *il soggetto non sia un esercente la professione sanitaria o un operatore di interesse sanitario (ad esempio casi di omonimia);*
- *il professionista, astrattamente ricadente nell'ambito di applicazione del citato art. 4, non sia, allo stato, iscritto all'Ordine (ad esempio per mancata registrazione della avvenuta cancellazione) e di conseguenza non eserciti la professione.*

Consultazione della piattaforma nazionale DGC e accertamento dell'adempimento all'obbligo vaccinale (quesito 4)

Sul punto il Ministero si è riservato di fornire riscontro, in attesa delle valutazioni della Direzione generale dei sistemi informatici investita della questione per gli aspetti di competenza.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)